

Legge regionale 06 dicembre 1983 , n. 83 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Norme integrative, modificative ed interpretative delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70, e 16 agosto 1982, n. 53. Enti soppressi.

Art. 9

Il punto n. 2 del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

<<2) altri beni esistenti nei Comuni classificati montani, sono assegnati dall' Amministrazione regionale in proprietà ai Comuni per finalità di carattere economico e sociale, rimanendo in dotazione al patrimonio regionale beni suscettibili di destinazione a fini di istituto dell' Amministrazione stessa, ovvero i beni la cui assegnazione per finalità di carattere economico e sociale non sia stata richiesta dai Comuni; >>.